



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **12 novembre 2020**

## Impatriato anche con committente estero

*L'attività deve essere svolta prevalentemente in Italia.*

L'articolo **16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015**, istituì un regime di particolare favore per i lavoratori che rientravano dall'estero per svolgere la propria attività in Italia, la modifica apportata dall'articolo **5 del DL 34/2019** ha ulteriormente migliorato tale previsione.

In buona sostanza

**I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**

**concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare se**

**i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni**

**l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.**

**Il medesimo regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai medesimi soggetti che avviano un'attività d'impresa (non forfettaria) in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.**

Il maggior beneficio originariamente previsto per gli **impatriati in possesso di laurea**, risulta ora assorbito da tale miglior previsione.

Il nuovo regime decorre per i soggetti che hanno **trasferito la residenza fiscale in Italia** dal **30 aprile 2019**.

Il requisito della residenza estera è soggetto a valutazione specifica qualora i soggetti non avessero effettuata l'iscrizione all'AIRE.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa non è più previsto che la persona sia dipendente o autonomo con prestazioni a favore di un'impresa italiana ma soltanto che l'attività debba essere svolta **prevalentemente** in Italia.

Ricordiamo che il **requisito della prevalenza**:

va verificato in ogni periodo d'imposta;
è compiuto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo <b>superiore a 183 giorni</b> nell'arco dell'anno;
in caso di successivi rapporti di lavoro, deve essere verificato tenendo conto dell'attività lavorativa svolta nell'intero periodo di imposta.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia Entrate nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Mentre non possono essere conteggiati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

